

**3° dipartimento**

Börsenstrasse 15  
Casella postale, CH-8022 Zurigo  
Telefono +41 58 631 77 00  
www.snb.ch

Zurigo, 3 febbraio 2025

Mercato monetario e dei cambi  
moneymarket@snb.ch

---

## **Aggiornamento del contratto quadro svizzero per le operazioni pronti contro termine (versione multilaterale)**

Gentili signore e signori,

nell'ambito dello strumentario di politica monetaria, la Banca nazionale svizzera (BNS) può ricorrere ai pronti contro termine (PcT) per l'esecuzione di operazioni di mercato aperto e di operazioni su iniziativa delle controparti. La base contrattuale è rappresentata dalle Condizioni generali della BNS, dalle pertinenti note e da eventuali disposizioni contrattuali specifiche, nonché dal vigente contratto quadro svizzero per le operazioni PcT («Schweizer Rahmenvertrag für Repo-Geschäfte (Multilaterale Version)»), di seguito «contratto quadro» o «contratto»).

La versione attuale del contratto, risalente al 1999, è stata aggiornata da SIX Repo SA con la partecipazione di alcuni operatori di mercato e della BNS. Questa profonda revisione si è resa necessaria per tenere conto del mutato quadro legale e regolamentare nonché dell'evoluzione dei mercati. Il nuovo contratto entrerà in vigore il 2 agosto 2025.

È importante che tutti gli operatori di mercato sottoscrivano il nuovo contratto quadro con effetto a tale data per evitare una frammentazione del mercato PcT e le conseguenti ripercussioni negative sul funzionamento dello stesso.

La BNS sostiene questo progetto e firmerà il nuovo contratto quadro. Essa intende eseguire operazioni di mercato aperto mediante PcT e concludere operazioni PcT nel quadro delle operazioni su iniziativa delle controparti ai sensi delle nuove disposizioni a partire dal 2 agosto 2025<sup>1</sup>. Ciò presuppone che, per concludere operazioni PcT di politica monetaria, le controparti della BNS abbiano a loro volta sottoscritto il nuovo contratto quadro entro la data di entrata in vigore dello stesso.

---

<sup>1</sup> Vale anche per le operazioni PcT in valuta estera concluse nel quadro delle aste ordinarie in dollari USA.

La BNS adeguerà, con effetto al 2 agosto 2025, le Direttive della Banca nazionale svizzera sugli strumenti di politica monetaria e la Nota sui titoli stanziabili nelle operazioni pronti contro termine della BNS in funzione della nuova regola relativa all'esclusione di titoli propri (cfr. estratti negli Allegati 1 e 2).

Restiamo a vostra disposizione per eventuali domande.

Cordiali saluti  
Banca nazionale svizzera

Christian Ritzmann  
Responsabile Negoziazione  
Mercato monetario e dei cambi

Oliver Gloede  
Responsabile Mercato monetario

## **Allegato 1: Adeguamento delle Direttive della BNS sugli strumenti di politica monetaria**

Punto 3, quarto capoverso

La BNS non accetta (i) titoli propri di una controparte, né (ii) titoli di un emittente che detiene una partecipazione determinante nella controparte o nel quale la controparte detiene una partecipazione determinante, né (iii) titoli di un emittente nel quale una partecipazione determinante è detenuta dallo stesso soggetto che detiene una partecipazione determinante nella controparte. Ai presenti fini, per partecipazione determinante si intende una partecipazione diretta o indiretta pari almeno al 20% del capitale o dei diritti di voto. Le esclusioni di cui alle lettere (ii) e (iii) non si applicano alle emissioni della Confederazione svizzera, né a quelle della Banca di Obbligazioni fondiaria degli Istituti ipotecari svizzeri SA e della Centrale delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fondiaria SA. In caso di inosservanza di tale regola la BNS può temporaneamente escludere la controparte da tutte le sue operazioni di politica monetaria.

## **Allegato 2: Adeguamento della Nota sui titoli stanziabili nelle operazioni pronti contro termine della BNS**

### Punto 5: Esclusione dei titoli propri delle controparti

La BNS non accetta (i) titoli propri di una controparte, né (ii) titoli di un emittente che detiene una partecipazione determinante nella controparte o nel quale la controparte detiene una partecipazione determinante (per es. società affiliate), né (iii) titoli di un emittente nel quale una partecipazione determinante è detenuta dallo stesso soggetto che detiene una partecipazione determinante nella controparte (per es. società sorelle). Ai presenti fini, per partecipazione determinante si intende una partecipazione diretta o indiretta pari almeno al 20% del capitale o dei diritti di voto. Le esclusioni di cui alle lettere (ii) e (iii) non si applicano ai titoli della Confederazione svizzera, né a quelli della Banca di Obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri SA e della Centrale delle banche cantonali svizzere per le obbligazioni fondiarie SA. In caso di inosservanza di tale regola la BNS può temporaneamente escludere la controparte da tutte le sue operazioni di politica monetaria.

### Punto 6: Titoli di debito della BNS

I titoli di debito della BNS sono inseriti nell'elenco dei titoli stanziabili a prescindere dai criteri enunciati nella presente nota. Essi sono ammessi nelle operazioni PcT concluse con la BNS e possono essere consegnati sia da una controparte sia dalla stessa BNS nell'ambito di tali operazioni. Questa regola prevale su ogni altra disposizione relativa alla consegna di titoli propri contenuta nei contratti quadro applicabili (ad esempio: punto 17.1 «Schweizer Rahmenvertrag für Repogeschäfte» [Contratto quadro svizzero per le operazioni pronti contro termine], versione 2025). Concludendo un'operazione PcT con la BNS la controparte acconsente a detta regola. I titoli di debito della BNS possono anche essere immessi nel «deposito di copertura BNS» di SIS a garanzia del limite accordato nel quadro dello schema di rifinanziamento straordinario.